

Regolamento per la formazione della componente elettiva del Consiglio dei Sanitari per l'individuazione della componente di diritto ai sensi della L.R. n. 12/1996.

Art. 1-Principi Generali.

Il Consiglio dei Sanitari del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" è organismo elettivo, consultivo. La composizione dello stesso è prevista dall'art.8 della L.R. n. 2 del 22 gennaio 1996. Il Consiglio è presieduto dal Direttore Sanitario Aziendale, che ne è componente di diritto.

Art. 2- Componente elettiva.

La componente elettiva interna del Consiglio dei Sanitari del Grande Ospedale Metropolitano "B.M.M." è articolata come segue:

- Dodici medici in servizio presso i presidi ospedalieri Riuniti e Morelli,garantendo una equa ripartizione tra tutte le aree mediche e la presenza dei responsabili di dipartimento;
- Tre operatori sanitari appartenenti a personale dirigenza sanitaria;
- Tre operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico;
- Tre operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico sanitario.

Art. 3-Elettorato- Norme generali.

Sono elettori i dipendenti del Grande Ospedale Metropolitano "B.M.M." in servizio sia a tempo indeterminato che a tempo determinato alla data delle elezioni. I rappresentati della componente medica sono eletti tra i Dirigenti.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che, alla data delle elezioni, risultino sospesi dal servizio a seguito di provvedimento disciplinare.

L'elezione avviene a scrutinio segreto.

Art. 4- Elettorato attivo.

Ai fini della formazione della componente elettiva le modalità di svolgimento delle elezioni sono le seguenti:

- a) Rappresentanza medica: partecipano all'elezione tutti i medici del Grande ospedale Metropolitano "B.M.M.";
- b) Rappresentanza personale laureato non medico: partecipano all'elezione tutti i Dirigenti area sanitaria del Grande ospedale Metropolitano "B.M.M.";
- c) Rappresentanza infermieristica: partecipa all'elezione tutto il personale di assistenza infermieristica del Grande Ospedale Metropolitano "B.M.M.";
- d) Rappresentanza del personale tecnico-sanitario: partecipa all'elezione tutto il personale tecnico sanitario del Grande Ospedale Metropolitano "B.M.M."; risultano eletti i più votati delle tre aree professionali della riabilitazione, della radiologia medica, della diagnostica di laboratorio.

Ciascun elettore partecipa alla votazione nell'ambito corrispondente alla categoria di personale di appartenenza.

Art. 5- Elettorato passivo-Modalità di presentazione delle candidature

Sono eleggibili i dipendenti di ruolo del servizio sanitario nazionale con **almeno tre anni di anzianità alla data delle elezioni**. Tutti coloro che sono eleggibili, possono presentare la propria candidatura sottoscrivendo un'apposita dichiarazione contenente, oltre alle generalità complete ed alla qualifica, l'indicazione della componente elettiva.

Via Provinciale Spirito Santo n. 24 - Cap. 89128 Città: Reggio Calabria | tel. +39 0965 397711 fax +39 0965 _____

email: _____@ospedaleri.it - pec: protocollo@pec.ospedaleri.it - web: www.ospedaleri.it

P.Iva/CF: 01367190806



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Art. 6-Termini di presentazione delle candidature.

Le candidature devono essere presentate alla Commissione elettorale entro il 21° giorno successivo alla data del provvedimento di indizione delle elezioni.

Entro i successivi tre giorni la Commissione elettorale approva le candidature ovvero rigetta quelle irregolari, dandone comunicazione agli interessati.

L'elenco delle candidature è affisso all'albo aziendale e pubblicato sul sito aziendale.

Entro i successivi tre giorni possono essere presentati ricorsi, in carta semplice avverso le decisioni della Commissione.

Sugli stessi la Commissione elettorale si pronuncia in via definitiva entro tre giorni dal ricevimento, adottando ogni conseguente provvedimento, di cui è data immediata comunicazione al ricorrente.

Art. 7- Indizione delle elezioni.

Con proprio provvedimento il Direttore Generale dà avvio al procedimento elettorale .. Il Consiglio dei Sanitari dura in carica 3 anni decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento.

I seggi restano aperti per 3 gg feriali consecutivi con orario 8.00-16.00.

Art. 8- Commissione Elettorale.

Con lo stesso provvedimento di cui all'art. 7, il Direttore Generale nomina la Commissione Elettorale.

Art. 9- Compiti della Commissione Elettorale.

Alla Commissione Elettorale, che si potrà avvalere della collaborazione di qualsiasi struttura amministrativa, compete di :

- a) Disporre e provvedere affinché gli elenchi degli elettori siano pubblicati all'albo dell'Azienda, e siano inviati, successivamente ai seggi elettorali per gli adempimenti di competenza;
- b) Predisporre e pubblicare, entro i tre gg. successivi alla data del provvedimento di cui all'art. 8, presso l'Albo dell'Azienda, apposito avviso di elezioni, disponendo affinché a detto avviso sia data ampia divulgazione in ambito aziendale.
- c) Decidere sui ricorsi ;
- d) Predisporre , tramite le competenti strutture aziendali adeguato numero di schede di votazione, stampate su carta non trasparente per ciascuna delle categorie di personale di cui al precedente art. 4;
- e) Inviare ai seggi elettorali le schede di votazione in numero congruo per quantità e tipologia rispetto agli elettori di ciascun seggio.

Art. 10- Seggi elettorali.

I seggi elettorali sono costituiti da :

- a) Un Presidente, scelto fra il personale dirigente del ruolo amministrativo;
- b) Due scrutatori scelti fra il personale del ruolo amministrativo di posizione funzionale non inferiore ad assistente amministrativo;
- c) Un segretario scelto fra il personale amministrativo, di posizione funzionale non inferiore ad assistente amministrativo.

Il Presidente del seggio elettorale nella sua prima riunione provvede ad autenticare un numero controllato di schede, apponendo nell'apposito spazio il timbro tondo dell'Azienda e la firma di almeno uno degli scrutatori.



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Art. 11- Preparazione dei seggi.

La Direzione Medica di Presidio provvede ad individuare idonei locali per lo svolgimento delle operazioni elettorali, nonché ad allestire per ciascuno almeno un tavolo appartato con funzione di cabina elettorale in modo da garantire la segretezza del voto.

Art. 12- Operazioni elettorali.

Nel giorno fissato per la votazione, l'elettore si presenta al seggio elettorale, munito di idoneo documento di identità. Si prescinde dal possesso di tale documento nel caso di conoscenza personale da parte di almeno uno dei componenti del seggio.

Uno degli scrutatori addetto al seggio elettorale verifica la inclusione dell'elettore nel corrispondente elenco elettorale del seggio medesimo, vi registra gli estremi del documento ovvero ne attesta la personale conoscenza e vi fa apporre la firma, quindi consegna all'elettore una sola scheda di votazione corrispondente alla componente o raggruppamento di appartenenza.

Ultimata la votazione, l'elettore provvede personalmente ad inserire la scheda nell'urna corrispondente.

Art. 13- Operazione di spoglio.

Scaduta l'ora di chiusura, il Presidente del seggio, tenendo conto del numero dei votanti, decide se procedere immediatamente alle operazioni di spoglio, ovvero se rimandarle al giorno successivo.

Vanno in ogni caso osservate tutte le norme a garanzia dell'inviolabilità del locale ospitante il seggio.

Completate tutte le operazioni di spoglio, il Presidente dichiara chiuse le operazioni del seggio.

Art. 14- Adempimenti finali della Commissione elettorale.

Nel giorno feriale immediatamente successivo alla conclusione delle operazioni elettorali, la Commissione elettorale si riunisce presso la sede del Grande Ospedale metropolitano "B.M.M." e a provvedere a riunire i verbali delle operazioni di ciascun seggio elettorale, somma i voti ottenuti da ciascun votato.

Terminata tale operazione procede, per ciascuna categoria, alla formulazione della graduatoria dei votati nell'ordine decrescente dei voti ottenuti.

Risultano eletti, per ciascuna componente o raggruppamento, il candidato ovvero i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, nel limite del numero massimo di cui all'art. 2. A parità di voti risulta eletto il candidato avente maggiore anzianità di servizio ovvero, in caso di parità, il più anziano di età.

Copia del verbale dovrà essere pubblicato mediante affissione all'albo dell'Azienda, a cura della Commissione elettorale, non appena compilato.

Il suddetto verbale, al quarto giorno dalla data di pubblicazione, è trasmesso al Direttore Generale ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 15.

Art. 15 – Ricorsi.

Avverso le operazioni elettorali gli elettori attivi e passivi possono presentare ricorso, a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Commissione elettorale nel termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione del verbale di cui al precedente articolo. La Commissione elettorale decide sui ricorsi entro due giorni dal ricevimento, dandone comunicazione al ricorrente.

Art. 16- Convalida delle elezioni e proclamazione degli eletti.

Il Direttore Generale del Grande ospedale Metropolitano "B.M.M.", sulla base dei verbali dei seggi elettorali e della Commissione elettorale, con proprio atto deliberativo, convalida le elezioni e proclama gli eletti.

Via Provinciale Spirito Santo n. 24 - Cap. 89128 Città: Reggio Calabria | tel. +39 0965 397711 fax +39 0965

email: _____@ospedaler.it - pec: protocollo@pec.ospedaler.it - web: www.ospedaler.it

P.Iva|CF: 01367190806

Art. 17- Trattamento economico del personale addetto alle operazioni elettorali.

Il personale utilizzato d'ufficio per lo svolgimento delle operazioni elettorali è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Gli elettori sono autorizzati ad assentarsi dal lavoro con diritto alla retribuzione, per le operazioni di voto, compatibilmente con l'esigenza di garantire la piena funzionalità dei servizi sanitari.

Art. 18- Conservazione documentazione.

Tutta la documentazione relativa alle elezioni dovrà essere conservata dalla UOC Gestione del Personale per un periodo di tempo corrispondente alla durata in carico del Consiglio dei Sanitari cui si riferiscono le stesse elezioni.